



## Delibera di Consiglio n.7 del 15 dicembre 2014

### Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – Regolamento.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Dicembre, nella Sala riunioni della Camera di Commercio di Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Camerale, convocato con lettera prot.n.12897 del 4 dicembre 2014 inviata a mezzo posta elettronica certificata, composto dai Signori:

	<i>Nominativo</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>Carica</i>	
1	Cav. Lav. Antonio Calogero Montante	<i>Industria</i>	Presidente	Presente
2	Sig. Calogero Giuseppe Valenza	<i>Agricoltura</i>	Vice Presidente	Presente
3	Sig. Terenzio Alio	<i>Artigianato</i>	Componente	Presente
4	Sig. Rosario Andrea Amarù	<i>Industria</i>	Componente	Presente
5	Sig. Giuseppe Campione	<i>Agricoltura</i>	Componente	Assente G.
6	Sig. Cesare Mario Domenico G. Carletta	<i>Credito e Assicurazioni</i>	Componente	Presente
7	Sig. Bernardo Casa	<i>Servizi alle Imprese</i>	Componente	Assente
8	Sig.ra Rosaria Costa	<i>Industria</i>	Componente	Presente
9	Sig. William Daniele Antonio Di Noto	<i>Cooperazione</i>	Componente	Presente
10	Sig. Marco Stefano Doria	<i>Commercio</i>	Componente	Presente
11	Sig. Emanuele Giuseppe Gallo	<i>Associazioni Consumatori</i>	Componente	Presente
12	Sig. Michelangelo Geraci	<i>Altri Settori</i>	Componente	Presente
13	Sig.na Ludovica Lattuca	<i>Commercio</i>	Componente	Presente
14	Sig. Sebastiano Lentini	<i>Industria</i>	Componente	Assente
15	Sig. Salvatore Lorefice	<i>Servizi alle Imprese</i>	Componente	Presente
16	Sig. Salvatore Pasqualetto	<i>Organizzazioni Sindacali</i>	Componente	Presente
17	Sig. Giovanni Lillo Randazzo	<i>Commercio</i>	Componente	Presente
18	Sig. Massimo Michele Romano	<i>Commercio</i>	Componente	Presente
19	Sig. Beniamino Tarcisio Sberna	<i>Artigianato</i>	Componente	Presente
20	Sig. Giuseppe Scichilone	<i>Turismo</i>	Componente	Assente G.
21	Sig. Carmelo Turco	<i>Trasporti e Spedizioni</i>	Componente	Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Dott. Silvestro Baudo.

**Delib.n.7****Oggetto: Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – Regolamento.**

*Riferisce il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona*

Con Delibera n.27 adottata in seno alla Giunta del 26 maggio 2014, al fine di assicurare gli adempimenti previsti in tema di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti per l'efficienza, efficacia ed economicità della gestione dell'Ente pubblico, la Camera ha adottato il Ciclo delle Performance dando mandato al Segretario Generale di predisporre gli atti conseguenti sulla base delle Linee Guida adottate in quella sede.

Tra le attività previste dalle predette *Linee Guida* l'architettura del sistema di valutazione prevede la creazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV).

Il ruolo, le competenze e le funzioni svolte dall'OIV sono disciplinate dalla norma, ed in particolare da:

- Legge 4 marzo 2009 n.15 recante *“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro ed alla Corte dei Conti”*.
- Dlgs 27 ottobre 2009, n.150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.
- Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5, recante *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione, l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione nazionale”* ed in particolare l’art.11, recante *Disposizioni in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”*;
- Decreto Presidente Regione Sicilia 21 giugno 2012, n.52 concernente il *“regolamento attuativo dell’art.11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n.5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”* pubblicato in G.U.R.S. del 5 Ottobre 2012, Parte 1, n.42.

Tale complesso di indicazioni viene poi, su espresso richiamo normativo, definito in concreto dalla CiVIT, (oggi ANAC).

precisato infatti che l'ANAC, ha chiarito che *“Le Regioni, gli enti locali e i rispettivi enti, nonché le amministrazioni del servizio sanitario nazionale.....OMISSISS.....possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16. Qualora però procedano alla nomina dell’OIV, devono individuarne i componenti in conformità*

*all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione."*

*Ed ancora che "l'amministrazione è tenuta a trasmettere alla Commissione i curricula dei candidati, le rispettive dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità di cui ai punti 3.4 e 3.5 e al rispetto del principio di esclusività di cui al punto 9, nonché una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta con riferimento ai requisiti posti dalla presente deliberazione, gli esiti della procedura comparativa eventualmente espletata e il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; il termine resta sospeso per la durata di un'eventuale istruttoria, da svolgere nel caso di carenze nella richiesta e nella relativa documentazione."*

L'ANAC che espleta la sua funzione di indirizzo attraverso la redazione e l'emanazione di apposite delibere.

Con tali delibere, in particolare, la ANAC fornisce indicazioni su un ampio numero di tematiche relativamente all'attuazione del ciclo della performance; indicazioni che sono "... rivolte alle amministrazioni indicate nell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2009... nonché alle Camere di commercio sulla base del protocollo stipulato tra CiVIT (oggi ANAC) e Unioncamere". Tale risultato è frutto di una interlocuzione che è stata formalizzata all'interno del protocollo tra l'Unioncamere e la CiVIT (oggi ANAC) che ha come obiettivo, tra gli altri, quello della definizione delle linee di intervento e delle azioni più idonee per realizzare i principi della Riforma in tema di "Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance" nelle Camere di commercio. In tale protocollo, in particolare, è previsto che l'Unioncamere definisce le linee guida per il funzionamento degli OIV sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione.

Indirizzi che le Camere di commercio devono, poi, acquisire attraverso una serie di atti e, quindi, attraverso l'approvazione dei relativi documenti che andranno a regolamentare il funzionamento del ciclo della performance ed, in particolare, l'OIV.

L'OIV nel d.lgs. n. 150 del 2009 e gli elementi di continuità con il DPR. n. 254 del 2009 Il d.lgs. n. 150 del 2009 pone come attore centrale del processo di misurazione e valutazione della performance l'OIV. In particolare all'articolo 74, si afferma che agli "Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ...".

Il ruolo e le funzioni degli OIV vengono poi disciplinati specificatamente dall'articolo 14; articolo che, seppure non richiamato espressamente come norma ai cui principi le Camere di commercio, al pari degli Art. 13, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 150/2009. Norma ai cui principi gli enti locali e, quindi, anche le Camere di commercio, devono adeguarsi.

In sostanza si stabilisce che il nuovo organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, disciplinati dal d.lgs. n. 286 del 1999 ed esercita, in piena autonomia, tutta una serie di compiti elencati in modo dettagliato al comma 4, mantenendo l'attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1999. Il d.lgs. in questione, in particolare, all'art. 1, comma 3, consentiva alle Camere di commercio, al pari degli enti locali, di *“adeguare le normative regolamentari..”* alle disposizioni del decreto; adeguamento che di fatto si è sostanziato attraverso l'emanazione del DPR n. 254 del 2005 ed, in particolare, per quanto riguarda la valutazione e il controllo strategico, attraverso l'articolo 35. Tale articolo attribuisce a questa tipologia di controllo il compito di evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali. L'attività, inoltre, è finalizzata ad individuare eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.

Quattro sono gli elementi nella nuova normativa che contraddistinguono l'attività, la funzione e la composizione dell'OIV, ma che non costituiscono una novità rispetto a quanto già in essere con i precedenti Nuclei operanti nelle Camere di commercio; in particolare:

- la posizione di autonomia e indipendenza che consente all'OIV di espletare più efficacemente le funzioni affidate, tra le quali quelle di fornire agli organi elementi di valutazione per il Segretario Generale o di relazionare agli organi in via diretta sui risultati del controllo strategico;
- l'esercizio del controllo strategico. Anche in questo caso tale esercizio non rappresenta una novità, almeno dal punto di vista normativo, in quanto tale funzione è disciplinata dall'articolo 35 del DPR n. 254 del 2005;
- l'opzione, lasciata agli enti, di decidere se dotarsi di un OIV singolarmente o in forma associata;
- la composizione dell'OIV che può essere monocratica o collegiale, in questo caso composta da 3 Persone.

Il d.lgs. n. 286 del 1999, all'articolo 6, comma 1, disciplina la valutazione e il controllo strategico, attribuendo a questa tipologia di controllo un'attività di *“... analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate, le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi...”*.

Nel comma 8 dell'articolo 14, del d.lgs. n. 150 del 2009, vengono riportati tutti gli elementi di incompatibilità.

Nella nuova normativa, a differenza della precedente, vengono, però, esplicitati i requisiti professionali che devono essere posseduti dagli OIV, i quali devono caratterizzarsi per *“... l'elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche”*.

Il d.lgs. n. 150/09, poi, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nel nominare gli OIV, devono rispettare i requisiti che la CiVIT, sulla base dell'art. 13, comma 6, lettera g) provvede a definire. E la CiVIT, nel 2010, con la delibera n. 4, ha con precisione enunciato tutti i requisiti professionali, le competenze tecniche e le capacità richieste per svolgere le funzioni attribuite agli OIV.

In virtù di quanto sopra occorrerà che la Camera di Commercio proceda alla nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione, deputato a svolgere importanti funzioni di garanzia dei processi di misurazione e valutazione, in posizione di indipendenza rispetto all'apparato amministrativo ed in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico.

La scelta dei componenti l'OIV sarà effettuata in osservanza alla delibera n. 12/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione; la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche AN.A.C..

Pertanto l'organo di indirizzo politico, preso atto delle norme e delibera citata, potrà avviare la relativa procedura amministrativa definendo il numero dei componenti dell'Organo e dando mandato al Segretario Generale di procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature. Quindi, valutare le corrispondenze delle stesse ai requisiti generali di cui alla predetta delibera CIVIT n. 12/2013, deliberare la nomina dei componenti e definire i compensi, che, ad ogni modo, non potranno impegnare nuove risorse superiori a quelle già impegnate dalla Camera per il proprio Nucleo Interno di Valutazione.

L'esecutività del provvedimento di nomina sarà subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione.

Come noto in atto risulta operativo ed in carica il Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n.286, che corrisponde all'organo di valutazione strategica previsto dall'art. 35 comma 4 del DPR 254/2005 – Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio – quale organo di supporto alla Giunta nell'attività, affidata a quest'ultima, di valutazione e controllo strategico.

La nomina del vigente Nucleo di Valutazione è stata effettuata con delibera n. 88 del 19.12.2011 ed è prevista durata triennale o anche prima della scadenza all'atto della costituzione dell'OIV.

La Giunta Camerale nella seduta del 15 dicembre 2014 ha tra l'altro deliberato, giusta provvedimento n.59, di approvare il Regolamento per la Costituzione e Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Caltanissetta e di proporlo al Consiglio Camerale per l'approvazione;

Per quanto sopra si sottopone al Consiglio Camerale, per la relativa approvazione, il predetto regolamento nella forma proposta dalla Giunta.

*Il Segretario Generale  
Dott. Guido Barcellona*

**IL CONSIGLIO CAMERALE**

**Letta** la superiore Relazione;

**Visto** il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 29 dicembre 1993, n. 580;

**Visto** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

**Esaminata** la Relazione di cui in argomento;

**Vista** la Delibera di Giunta n.59 del 15 dicembre 2014;

**Visto** il Regolamento allegato alla predetta Delibera di Giunta;

**Ritenuto** di approvare il predetto Regolamento nella forma proposta dalla Giunta;

A VOTI UNANIMI palesemente espressi, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori

**DELIBERA**

- 1) di approvare il Regolamento per la Costituzione e Funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Caltanissetta che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Guido Barcellona

IL PRESIDENTE  
F.to Cav. Lav. Antonio Calogero Montante



Camera di Commercio  
Caltanissetta

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CALTANISSETTA.

### Art. 1 – Istituzione

E' istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta - successivamente denominata Camera - l'Organismo indipendente di valutazione della performance - di seguito denominato O.I.V. -, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*.

L'O.I.V. sostituisce i servizi di controllo interno, subentrando nello svolgimento delle attività di cui all'art.6, comma 1, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n.286, recante *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*, fatte salve le attività di cui all'art.14, comma 4, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e dell'art.35 del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, recante *"Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"*.

L'O.I.V. opera in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e si relaziona - ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa - con il Consiglio, la Giunta, il Presidente e la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all'art.13, d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150.

### Art.2 - Funzioni e compiti

All'O.I.V. compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna area amministrativa nel suo complesso.

L'Organismo indipendente di valutazione:

- a) effettua il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Consiglio, alla Giunta e al Presidente, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla CIVIT;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi, dai regolamenti interni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone alla Giunta la valutazione annuale del Segretario generale e l'attribuzione allo stesso della retribuzione di risultato;
- f) fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario generale e allo stesso

per la valutazione dei dirigenti nonché al Segretario generale e ai dirigenti per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa (valutazione);

g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT;

h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n.150/2009;

i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'O.I.V. rileva il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione.

Le funzioni dell'O.I.V. si estendono anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati, nell'ambito dei principi e delle attribuzioni previste dalle norme di riferimento.

### **Art.3 – Nomina**

L'O.I.V. della performance è nominato dalla Giunta camerale, con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati.

b) L'accertamento dei requisiti ed il procedimento di nomina sono quelli previsti dalla Delibera CIVIT - ANAC N.12/2013.

c) L'avvio della procedura di nomina del soggetto OIV, o, se trattasi di organo collegiale, del presidente e degli altri due membri dell'O.I.V., è pubblicato con apposito avviso sul sito istituzionale dell'Istituto.

d) I curricula ed il compenso degli stessi sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

### **Art.4 – Composizione**

L'O.I.V. è un organo collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo, composto da tre componenti esterni all'Amministrazione, dei quali uno con funzioni di Presidente, dotati dei requisiti indicati nella delibera CIVIT – ANAC N.12/2013

La Giunta individua al suo interno il componente con funzioni di Presidente.

L'O.I.V. non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Non possono essere chiamati a far parte dell'organismo indipendente di valutazione i soggetti che si trovino in stato di conflitto di interesse ovvero che facciano parte di organi di amministrazione attiva o consultiva di aziende o società a cui partecipa finanziariamente la Camera di commercio o le sue aziende speciali.

Non possono far parte dell'Organismo indipendente di valutazione i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio camerale e dei dirigenti della Camera di commercio.

L'Organismo si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, individuata nella figura del *controller* (art.36 D.P.R. 254/2005).

### **Art. 5 – Durata**

L'O.I.V. dura in carica tre anni ed il relativo incarico non può essere rinnovato.

### **Art. 6 - Decadenza e revoca dell'incarico**



Decade dall'incarico il componente il quale è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato della Giunta camerale per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali.

I nuovi nominati, in sostituzione di altri componenti decaduti o dimissionari, durano nella carica fino alla decadenza naturale dell'organo.

### **Art. 7 – Compensi**

Il compenso annuale non potrà essere superiore a quello già determinato attualmente per il Nucleo di Valutazione, attualmente pari a € 7.591,50 per il Presidente e € 5.422,50 per i componenti.

I predetti compensi si intendono comprensivi delle spese di viaggio e soggiorno e di qualunque altra spesa dovesse essere sostenuta nell'esercizio delle proprie funzioni.

I compensi percepiti sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

L'incarico non istaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.

### **Art.8 - Rilevazione attività dei dirigenti**

L'O.I.V. procede alla verifica dell'attività dei dirigenti tenuto conto di quanto stabilito nel D.P.R. 254/2005.

A tal fine, in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnati a ciascun dirigente, procede alla valutazione dei risultati raggiunti previa:

- a) eventuale individuazione dei centri di costo nell'ambito dei centri di responsabilità/aree organizzative e di specifici indicatori da monitorare ai fini della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa in relazione alla capacità della stessa di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici;
- b) eventuale individuazione di prodotti e servizi erogati da monitorare nell'ambito della singola area organizzativa/centro di responsabilità;
- e) valutazione della ripartizione delle risorse assegnate ai centri di responsabilità/aree organizzative in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

La valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei funzionari responsabili di posizioni organizzative, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate, è effettuata sulla base dei risultati del controllo di gestione, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detta valutazione, che ha periodicità annuale, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

### **Art.9 - Poteri di verifica**

L'O.I.V., ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati:

- ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, previa informazione al Segretario generale, ai dirigenti od altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n.241/1990, necessari alla propria attività;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dai dirigenti e funzionari responsabili di posizioni organizzative, al fine di proporre soluzioni per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi;
- può assumere tutte le informazioni necessarie dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione, struttura tecnica permanente.

### **Art.10 - Comunicazioni sull'attività svolta**

L'Organismo indipendente di valutazione analizza il funzionamento dell'Ente e redige relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attività, tenendo anche in considerazione gli esiti del monitoraggio della qualità e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Segretario generale ha facoltà di integrare detta relazione con proprio rapporto evidenziando eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente possono richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.

I risultati, le relazioni e le valutazioni effettuate da tale Organismo sono atti con valenza esclusivamente interna e, pertanto, coperti da segreto e sottratti all'accesso ai sensi della legge n.241/1990.

#### **Art.11 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **Art.12 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.